

COPIA



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 33
in data 29-06-2021
Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione-seduta

Oggetto: **Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 Fornaciari Leonardo		P
2 DE TOFFOL FRANCESCA		P
3 RIMANTI FABRIZIA		P
4 BAIOCCHI LISA		P
5 MENCHETTI ROBERTA		A
6 LAMANDINI ELEONORA		P
7 RAMACCIOTTI PIETRO		P
8 GIGLI ALESSIO		P
9 GIANNINI SIMONE		P
10 GIANNONI RICCARDO		P
11 DELLA NINA MASSIMO		P
12 FAVILLA CHIARA		A
13 PISANI BARBARA		P
	11	2

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marco Petri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E'

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

Omissis gli interventi.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i., all' articolo 1, comma 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668;
- la deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n.443/2019 del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo, partendo dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizi e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 32 del 27.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l' istituzione e l' applicazione della "Tassa sui Rifiuti (TARI)";
- la propria deliberazione n. 52 del 20.08.2020, con la quale a seguito di sopravvenute disposizioni normative si è reso necessario apportare le conseguenti modifiche a suddetto regolamento;

Preso atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull' economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) sotto vari profili. In particolare l' art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha riformato l' art. 198 del Testo Unico Ambientale sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed è intervenuto sia sulla definizione dei rifiuti, di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006, che sulla classificazione dei rifiuti di cui all' art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

Dato atto che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell' art. 6 comma 5 del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti

il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Visto l'articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

Preso atto che il regolamento del Comune Porcari per l'applicazione della “Tassa sui Rifiuti (TARI)” è aderente, nella sua struttura complessiva, alla normativa vigente in materia, ma in considerazione delle modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, si ritiene necessario intervenire per aggiornare il vigente regolamento sia per adeguarlo alle nuove disposizioni sia per l' introduzione di alcune precisazioni, anche connesse ad altre modifiche normative;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi, nell'ambito della disciplina della TARI, della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997, e di apportare al vigente Regolamento per l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI) le modifiche di seguito riportate:

➤ di modificare, in particolare:

- **gli artt. 1** “Oggetto del Regolamento”, **l'art. 3** “Presupposto per l' applicazione del tributo” e **l' art.5** “Superficie soggetta al tributo” cancellando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, essendo venuto meno il concetto di assimilazione;
- **l' art. 6** “Locali ed aree scoperte non soggette a tributo”, aggiungendo al comma 1 la lettera a.1) in modo da specificare anche per i fondi ad uso non abitativo che gli stessi non sono soggetti a tributo se sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete e specificando, alla lettera l) del comma 1, quali sono le superfici delle strutture sanitarie non soggette a tributo;
- **l' art. 7** rinominandolo: “Superfici produttive di rifiuti speciali” e riformulandolo, in parte, andando a specificare più chiaramente quali sono i locali e le aree delle utenze non domestiche che non vengono considerate nella determinazione della superficie tassabile, in quanto produttive di rifiuti speciali, anche a seguito delle modifiche normative apportate al Testo Unico Ambientale;
- **l' art. 15** “Tributo giornaliero”, togliendo i riferimenti alla COSAP temporanea, sostituita dal 1° gennaio 2021 dal nuovo “canone unico patrimoniale”, e i riferimenti alle aree di mercato, non più soggette a TARI giornaliera dal 1° gennaio 2021 e riformulando alcune parti dell' articolo in modo da renderne più chiara la comprensione;
- **l' art. 18** “Agevolazioni per l' avvio al riciclo” togliendo ogni riferimento ai rifiuti urbani assimilati e riformulando alcune parti dell' articolo in modo da renderle più chiare;
- **l' art. 23** “Riscossione” togliendo il comma 3 dove veniva riportata la scadenza delle rate riferita al solo anno 2020 e rinumerando pertanto i commi successivi;

➤ di inserire:

- il nuovo **articolo 1 bis** “Definizione di rifiuto” nel testo seguente:
 - “1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall' allegato L-quater, al suddetto D.Lgs.152/2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le

attività non elencate nell' allegato L-quinquies al suddetto D.Lgs.152/2006, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”;

- Il nuovo **articolo 7 bis** “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”, con il quale si sono volute disciplinare le modalità e la procedura da seguire per la richiesta da parte delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, a seguito di quanto previsto dall’ art. 238, comma 10 del TUA;

Visto il prospetto riportante le proposte di modifica, sopra riportate, e il nuovo testo del Regolamento comunale per l’ applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI), predisposto dal Servizio Tributi, allegati alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale **(Allegati A e B)**;

Visto il comma 16, dell’ art. 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come modificato dall’ articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, nel termine previsto per l’ approvazione del Bilancio di Previsione, disponendo, tra l’ altro, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’ inizio dell’ esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento;

Visto l’ art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d.Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 il quale stabilisce, limitatamente all’anno 2021 e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Preso atto che le modifiche ed integrazioni proposte sono state esaminate e discusse dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 16.06.2021;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non specificamente ed espressamente disciplinato dal regolamento allegato, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

Considerato che, a norma dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’ anno d’ imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell’articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’allegato parere del Revisore Unico dell’ente, rilasciato ai sensi dell’ art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate le necessarie modifiche al "Regolamento per l' applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come di seguito indicato e come risultante dall' *allegato A*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed in particolare:

➤ di modificare:

- **gli artt. 1** "Oggetto del Regolamento", **l'art. 3** "Presupposto per l' applicazione del tributo" e **l' art.5** "Superficie soggetta al tributo" cancellando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, essendo venuto meno il concetto di assimilazione;
- **l' art. 6** "Locali ed aree scoperte non soggette a tributo", aggiungendo al comma 1 la lettera a.1) in modo da specificare anche per i fondi ad uso non abitativo che gli stessi non sono soggetti a tributo se sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete e specificando, alla lettera l) del comma 1, quali sono le superfici delle strutture sanitarie non soggette a tributo;
- **l' art. 7** rinominandolo: "Superfici produttive di rifiuti speciali" e riformulandolo, in parte, andando a specificare più chiaramente quali sono i locali e le aree delle utenze non domestiche che non vengono considerate nella determinazione della superficie tassabile, in quanto produttive di rifiuti speciali, anche a seguito delle modifiche normative apportate al Testo Unico Ambientale;
- **l' art. 15** "Tributo giornaliero", togliendo i riferimenti alla COSAP temporanea, sostituita dal 1' gennaio 2021 dal nuovo "canone unico patrimoniale", e i riferimenti alle aree di mercato, non più soggette a TARI giornaliera dal 1' gennaio 2021 e riformulando alcune parti dell' articolo in modo da renderne più chiara la comprensione;
- **l' art. 18** "**Agevolazioni per l' avvio al riciclo**" togliendo ogni riferimento ai rifiuti urbani assimilati e riformulando alcune parti dell' articolo in modo da renderle più chiare;
- **l' art. 23** "Riscossione" togliendo il comma 3 dove veniva riportata la scadenza delle rate riferita al solo anno 2020 e rinumerando pertanto i commi successivi;

➤ di inserire:

- il nuovo **articolo 1 bis** "Definizione di rifiuto" nel testo seguente:
 - "1. *La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.*
 - 2. *Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall' allegato L-quater, al suddetto D.Lgs.152/2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell' allegato L-quinquies al suddetto*

D.Lgs.152/2006, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”;

- il nuovo **articolo 7 bis** “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”, con il quale si sono volute disciplinare le modalità e la procedura da seguire per la richiesta da parte delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, a seguito di quanto previsto dall’ art. 238, comma 10 del TUA;
2. Di approvare, conseguentemente alle predette modifiche, il regolamento per la gestione “Tassa sui rifiuti” (TARI)” nel nuovo testo integrato, allegato sotto la **lettera B)**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. Di dare atto che il presente Regolamento, nella forma di cui all’ allegato B), anche se approvato successivamente all’ inizio dell’ esercizio, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell’ articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, così come modificato dall’ art.27, comma 8 della legge 448/2001, ha effetto dal 1’ gennaio 2021;
 4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere la presente deliberazione con l’ allegato regolamento al Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, tramite l’ inserimento degli stessi nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all’ art.9 del vigente Statuto Comunale, ed in particolare del comma 7 dell’ articolo suddetto.

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 23-06-2021

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)**

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 23-06-2021

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Giuliana Maria Lera

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Petri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Petri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Petri